STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"PACE PER GERUSALEMME – IL TRENTINO E LA PALESTINA, ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE – ONLUS"

ART. 1- Costituzione di Associazione.

- 1. E' costituita l'Associazione denominata PACE PER GERUSALEMME il Trentino e la Palestina Organizzazione non lucrativa di utilità sociale Onlus. L'Associazione si impegna all'uso, nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo rivolto al pubblico, della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", ovvero dell'acronimo "Onlus".
- 2. L'Associazione è costituita su iniziativa e stimolo dei Comuni di Trento, Rovereto, Ala, Brentonico e Arco, di C.G.I.L. C.I.S.L. U.I.L., del Forum trentino per la pace, della Casa per la pace di Trento, delle A.C.L.I., dell'Associazione Coro S. Ilario "note di solidarietà", del Comitato Associazioni per la pace e i diritti umani di Rovereto, dell'Associazione Unimondo, dell'Associazione Salaam ragazzi dell'ulivo, di Don Piero Rattin, e dell'Ing. Rino Sbop con la finalità di valorizzare le disponibilità, le energie e le competenze della società civile trentina, che ha dimostrato una particolare sensibilità rispetto alla situazione venutasi a creare in Palestina.
- 3. L'Associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

ART. 2- Oggetto e finalità

1. Scopo dell'Associazione è lo svolgimento dell'attività nei settori della tutela dei diritti civili e dell'assistenza sociale e socio-sanitaria. L'Associazione finalizza le sue azioni alla costruzione della pace, alla difesa e promozione della convivenza interetnica, al rispetto dei diritti umani, ed opera con il duplice obiettivo di fornire aiuto alla popolazione palestinese e di prevenire l'estensione e il protrarsi del conflitto. L'Associazione bandisce la guerra e ogni forma di violenza, ed agisce a favore dei diritti umani, civili e politici. Si oppone alle ideologie nazionaliste ed imperialiste ed è contro ogni forma di sfruttamento dell'uomo e della donna.

Essa è il luogo del confronto, approfondimento e coordinamento delle azioni di solidarietà nei confronti della Palestina, ideate ed elaborate dai soggetti che vi partecipano. Esso è inoltre luogo di elaborazione di specifici programmi di azione che coniughino le esigenze e gli interessi rilevati in Palestina con gli interessi, le competenze e le risorse dei soggetti partecipanti all'Associazione.

E' altresì luogo di proposta di iniziative rivolte alle Istituzioni delle comunità israeliane e palestinesi coesistenti in medio oriente, finalizzate alla costruzione del dialogo e della pace a Gerusalemme.

I soggetti partecipanti all'Associazione condividono la volontà di contribuire in primo luogo all'allentamento delle tensioni nazionali, e quindi alla ricostituzione di un tessuto sociale, economico e politico in Palestina. Essi sono altresì consapevoli della complessità e reciprocità delle relazioni internazionali e quindi anche delle relazioni di cooperazione, e condividono l'importanza di agire anche in termini di sensibilizzazione, educazione ed informazione della società trentina per l'allargamento di una cultura di pace e solidarietà.

In particolare gli interventi dell'Associazione saranno finalizzati a:

- promuovere progetti di diplomazia popolare in Palestina e Israele, per favorire il sorgere di istituzioni che abbiano come finalità la reciproca conoscenza, il dialogo e la democrazia locale;
- monitorare l'azione politica delle autorità locali per quanto riguarda la distribuzione degli aiuti e il rispetto dei diritti delle diverse etnie e religioni e più in generale di tutti i diritti umani;
- sostenere progetti di cooperazione decentrata con particolare attenzione alla ricostruzione di un tessuto economico e sociale fondato sul rispetto dei diritti della persona, delle future generazioni, dell'ambiente;
- promuovere iniziative che consentano il confronto e la diffusione di una informazione volta al reciproco rispetto e riconoscimento;
- sviluppare e rafforzare l'educazione ai diritti umani, alla pace, alla democrazia, alle pari opportunità, alla giustizia sociale;
- contribuire affinché venga assicurato a tutte le persone di tutte le etnie, religioni, appartenenze politiche e di genere, con particolare attenzione ai diritti delle donne e dell'infanzia, il più alto livello di diritti umani e libertà fondamentali universalmente riconosciuti;
- promuovere e sostenere le iniziative di cooperazione decentrata con la cittadinanza di Beit Jala e con altre comunità della Palestina e della Regione circostante.
- 2. Per la realizzazione del suo programma, l'Associazione ricerca le possibili ed opportune collaborazioni della società civile e dell'economia trentine e non; le azioni di cooperazione allo sviluppo saranno finanziate: attraverso i fondi pubblici; attraverso altri fondi e risorse, sia pubblici che privati, che l'associazione ed i soggetti ad essa partecipanti riusciranno a mobilitare; attraverso risorse apportate o mobilitate dai soggetti locali in Palestina, partecipanti ai progetti promossi.
- 3. Il rapporto tra i soggetti trentini ed i soggetti locali in Palestina è di tipo cooperativo (con la comune finalità generale di contribuire alla realizzazione di un mondo più giusto, equo, pacifico), il che significa che i programmi ed i progetti vengono elaborati e concordati congiuntamente, che entrambe le parti si esprimono in tale rapporto e vi impegnano proprie energie e risorse. La metodologia sottostante agli interventi dell'Associazione è dunque di tipo partecipativo, e prevede che i relativi progetti nascano dagli interessi e dai bisogni espressi innanzitutto dai soggetti locali "beneficiati", e dagli altri soggetti coinvolti, e che la loro realizzazione venga sostenuta anche dall'apporto di risorse umane ed economiche locali.
- E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'Associazione potrà, tuttavia, svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modifiche e integrazioni.

ART. 3- Soci dell'Associazione

1. All'associazione possono partecipare associazioni, enti privati e pubblici, non a scopo di lucro, singole persone, interessati a vario titolo al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni palestinesi, in particolare nella municipalità di Beit Jala.

- 2. Ogni soggetto che intende partecipare dovrà sottoscrivere lo Statuto ed impegnarsi a contribuire con continuità all'esperienza dell'Associazione, innanzitutto partecipando alle riunioni della stessa. Ogni Ente o Associazione dovrà inoltre indicare la persona che lo rappresenterà presso l'Associazione PACE PER GERUSALEMME il Trentino e la Palestina. (con delega scritta). La domanda di partecipazione andrà rivolta alla segreteria dell'Associazione per il successivo inoltro al Consiglio Direttivo, il cui potere decisionale in ordine al mancato accoglimento si esercita con atto scritto e motivato ed è insindacabile.
- 3. Alle riunioni potranno altresì partecipare soggetti non appartenenti alla associazione, ma senza diritto di voto sulle deliberazioni.
- 4. E' esclusa qualsiasi forma di limitazione del voto in ragione della transitorietà della rapporto sociale.
- 5. Il socio che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima dello scadere di ogni anno solare. La presentazione del rilascio delle dimissioni oltre il termine indicato, comporterà l'obbligo, in capo al soggetto dimissionario, di conservare l'identità di associato anche per l'anno successivo, con conseguente versamento della rispondente quota associativa.
- 6. La quota e i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la partecipazione temporanea alla quota associativa.

ART. 4- Perdita della qualità di socio dell'Associazione

1. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo per morosità nel pagamento delle quote sociali ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere degli organi dell'Associazione, nonché per comportamento contrario al buon nome dell'Associazione. L'esclusione dovrà essere sancita dall'Assemblea dei soci.

ART. 5 - Organi dell'associazione

- 1. Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 6- Assemblea dell'Associazione

- 1. All'Assemblea dell'Associazione spetta:
- l'approvazione delle linee generali del programma di attività;
- l'elezione e la revoca dei membri del Consiglio direttivo;
- la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
- la determinazione dell'ammontare delle quote annue associative e delle modalità di versamento;



- l'approvazione dei bilanci annuali, preventivi e consuntivi, e delle relazioni del Presidente e del Consiglio direttivo;
- la deliberazione sullo scioglimento dell'Associazione;
- la deliberazione sulle proposte di modifica dello statuto;
- la deliberazione su ogni argomento ordinario e straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo e dagli altri organi dell'Associazione;
- la deliberazione su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.
- 2. L'Assemblea, composta da tutti gli Enti, le Associazioni e le persone fisiche per le quale sussiste la qualifica di socio al momento della convocazione, può essere ordinaria e straordinaria. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata almeno otto giorni prima della riunione; tale comunicazione deve contenere i punti dell'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.
- 3. L'Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente, il quale nomina tra i presenti un segretario verbalizzante, viene convocata almeno una volta all'anno. Essa, delibera:

sulle linee generali del programma di attività per l'anno sociale;

sui bilanci consuntivo dell'anno trascorso e preventivo del nuovo anno sociale;

su tutte le questioni attinenti alla gestione dell'anno sociale.

- **4.** L'Assemblea straordinaria, presieduta dal Presidente, il quale nomina tra i soci un segretario verbalizzante, viene convocata ogni qualvolta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo degli associati.
- 5. In prima convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. La seconda convocazione può avere luogo un'ora dopo la convocazione.
- 6. L'Assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse. L'Assemblea straordinaria delibera validamente sulla modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 7. Ogni associato ha diritto ad un voto.
- 8. Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle assemblee, sono comunicate ai soci.

ART. 7- Consiglio direttivo dell'Associazione

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea dei soci ed è composto da un minimo di sette ad un massimo di quindici membri. I suoi componenti durano in carica due anni e sono rieleggibili. Un consigliere decade dall'incarico se risulta assente ingiustificato per tre riunioni consecutive. Possono inoltre partecipare al Direttivo in qualità di consulenti, senza diritto di voto, esperti nelle materie inerenti agli scopi statutari dell'Associazione.

- 2. Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il **Presidente** ed il **Vice Presidente**. In caso di dimissioni di uno o più consiglieri, il Direttivo provvede alla loro sostituzione provvisoria, sino alla prossima assemblea. Se viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, i rimasti in carica convocano l'Assemblea che procede a nuove elezioni.
- 3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente, mediante invito trasmesso almeno otto giorni prima della riunione e contenente l'ordine del giorno. Esso deve essere inoltre auto-convocato quando almeno un terzo dei consiglieri ne faccia richiesta con l'indicazione degli argomenti da trattare.
- 4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o dal Vice-Presidente.
- 5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità di voti prevarrà il voto di chi presiede.
- 6. Spetta al Consiglio Direttivo:
- attuare gli indirizzi e le direttive generali indicate dall'Assemblea dei soci;
- predisporre il bilancio di previsione, il conto consuntivo e la relazione annuale da presentare all'Assemblea degli associati;
- proporre all'Assemblea l'accettazione di contributi, lasciti o donazioni;
- proporre all'Assemblea l'adesione, la revoca e la decadenza dei soci;
- mantenere i rapporti istituzionali a livello locale, nazionale e internazionale;
- proporre modifiche statutarie all'Assemblea;
- redigere i singoli progetti specificando le modalità operative e costituendo se necessario gruppi di lavoro;
- esprimere pareri sulle candidature di nuovi soci;
- organizzare e promuovere momenti di informazione e scambio tra i cittadini palestinesi e i partners del progetto.
- 7. Il Consiglio Direttivo assume, in via d'urgenza, le decisioni spettanti all'Assemblea portandole alla ratifica dell'Assemblea alla prima riunione successiva da tenersi comunque entro 60 giorni.
- 8. Al suo interno, il Consiglio Direttivo provvede a nominare un Segretario e un Tesoriere. Spetta al Segretario redigere a firma congiunta con il Presidente, i verbali dell'assemblea e del Direttivo, ad avvenuta approvazione degli stessi e svolgere le altre funzioni che l'assemblea o il Consiglio Direttivo intendano attribuirgli. Spettano al Tesoriere tutti gli adempimenti inerenti la gestione contabile dell'Associazione e in particolare:
- curare la tenuta dei registri e delle scritture contabili;
- redigere gli schemi dei bilanci di previsione e relativi conti consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

ART. 8 - Presidente dell'Associazione

- 1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo. Il Presidente o, in sua assenza, il Vice- Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione ed in particolare:
- convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne firma gli atti e ne esegue le deliberazioni;
- firma i documenti contabili unitamente ai Revisori dei Conti;



- è garante del corretto funzionamento degli atti e del rispetto, da parte dei componenti del Consiglio Direttivo, delle decisioni comuni;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella sua prima riunione successiva.

ART. 9 - Revisori dei conti

- 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri che durano in carica due anni e possono essere riconfermati. I Revisori dei Conti devono essere scelti tra persone competenti nel settore contabile.
- 2. Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea ed è presieduto da un Presidente eletto dal Collegio stesso tra i suoi componenti. Esso provvede al riscontro di gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposite relazioni, da presentare all'Assemblea, sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi, effettua verifiche di cassa e ha il potere di richiamare i componenti del Direttivo qualora ravvisi irregolarità di ordine contabile.

ART. 10 - Esercizio sociale e bilancio

- 1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
- 2. Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
- 3. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.
- 4. Il Consiglio Direttivo provvede alla redazione dei bilanci consuntivo e preventivo. Il bilancio preventivo è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea nell'ultima riunione dell'esercizio sociale corrente. Il bilancio consuntivo è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale precedente.

Il bilancio consuntivo è corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 11 - Gratuità delle cariche

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite salvo rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 12- Regolamento interno

Con regolamento interno, approvato dal Consiglio Direttivo, potranno essere emanate le norme di esecuzione del presente Statuto. Detto regolamento, una volta approvato dall'Assemblea dei soci, sarà vincolante alla pari dello Statuto.

Art. 13- Finanziamento dell'Associazione

Per lo svolgimento delle sue attività l'Associazione potrà disporre delle seguenti entrate:



- quote annue associative
- lasciti, donazioni, contributi;
- contributi deliberati dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dai Comuni, dagli Enti Locali, da Istituzioni europee e internazionali, nonché da altri enti pubblici e/o privati.

Nel caso di contributi all'Associazione di origine pubblica o privata non finalizzati a progetti specifici, il Direttivo ne decide l'utilizzo per la realizzazione degli scopi statutari dell'Associazione;

- entrate da attività direttamente connesse.

ART. 14 - Modifiche statutarie

1. Il presente Statuto può essere modificato solo dall'Assemblea dei soci e le modifiche devono essere approvate dall'Assemblea con una maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.

ART. 15- Scioglimento

1. In caso di estinzione dell'Associazione, per qualunque causa, ogni sua attività patrimoniale dovrà essere devoluta al altra Onlus, operante in identico o analogo settore, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge n. 662/1996, salva altra destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

ART. 16- Rinvio

 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si fa rinvio alle norme previste in materia dal Codice Civile e dalle norme vigenti in materia di Onlus, di cui al D. Lgs. N. 460/1997.

Rovereto, 23 giugno 2006

La Presidente, Federica Fortunato

	1 2 LUG. 2006 (E) 106
LIQUIDAZIONE	REGISTRATO Addi
Reg	al N. 1606 Serie
lpot	Esatte € 3,72 / te /72
S. H. 1339530555000000000000000000000000000000	
follo	CATASTO
3002,	di cui LTRASCRIZ.
Dir	IL DIRETTORE
MIVAI	
Tot	
	ILDIRETTORE
	Dott.ssa Flavia CAINELLI